



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.77/10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' VIDEONORD S.R.L. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"VIDEONORD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 18 novembre 2009, n. 143/09/DICAM/N°PROC.2056/FB, notificato in data 9 dicembre 2009, con il quale veniva contestata alla società Videonord S.r.l., con sede legale in Vercelli, viale Garibaldi n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Videonord", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione del programma "Sexy Bar" mandato in onda in data 3 giugno 2009 a partire dalle ore 01:33;

UDITA la parte in audizione in data 2 marzo 2010, nel corso della quale il rappresentante della società Videonord S.r.l., ha depositato memorie giustificative facendo presente che:

- il programma "Sexy Bar" consiste in un talk show destinato ad un pubblico adulto, trasmesso in orario notturno (dalle ore 01:30 alle ore 02:00) e non presenta scene pornografiche in quanto in esso non si riscontra rappresentazione di rapporti sessuali o di atti di autoerotismo né esibizione di organi genitali o svolgimento di attività sessuale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- all'inizio della trasmissione e dopo ogni pausa pubblicitaria l'emittente avvisa il telespettatore della destinazione del programma ad un pubblico adulto mediante la sovrimpressione di un bollino rosso;

- i contenuti audio della citata trasmissione non sono connotati da gratuità in quanto inseriti in un contesto inteso a fornire al telespettatore un intrattenimento a carattere ironico su argomenti erotici che ne possono giustificare anche termini licenziosi per la vivacità del dialogo reso dagli ospiti e mai dal presentatore;

- la trasmissione "Sexy Bar" non è certamente finalizzata all'eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore e non è idonea a nuocere ai minori in quanto trasmessa in orario notturno (dopo la mezzanotte);

- la società Videonord S.r.l., pur ritenendo di non aver inteso violare le vigenti disposizioni in materia, ha comunque disdetto in data 20 dicembre 2009 il contratto con il produttore del programma "Sexy Bar", cessando definitivamente le trasmissioni a far data dal 20 gennaio 2010;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che il programma oggetto di contestazione non risulta finalizzato all'eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale del telespettatore nè, in relazione all'orario di trasmissione, può essere idoneo a nuocere allo sviluppo fisico e psichico dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- in talune interviste tra il presentatore e gli ospiti in studio, il linguaggio utilizzato, privo di carattere ironico, ha veicolato scene pornografiche attraverso la rappresentazione verbale di attività attinenti alla sfera sessuale, ed in particolare del rapporto orale, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto allo scopo di intrattenimento proprio della trasmissione;

- la circostanza che all'inizio della trasmissione e dopo ogni pausa pubblicitaria l'emittente avvisa il telespettatore della destinazione del programma ad un pubblico adulto mediante la sovrimpressione di un bollino rosso, non esclude la responsabilità dell'emittente, giacché grava su quest'ultima il divieto assoluto di trasmissione di scene pornografiche, anche al di fuori della fascia oraria c.d. "protetta", né l'avviso fornito può concretizzare una particolare modalità di riservatezza ovvero una cautela idonea a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di circa due volte il minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prendere atto che la società in questione ha dichiarato di aver cessato definitivamente la trasmissione del programma oggetto di contestazione a far data dal 20 gennaio 2010;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Videonord S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la rilevata violazione sia pari a euro 1.000,00 (mille/00),

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Videonord S.r.l., con sede legale in Vercelli, viale Garibaldi n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Videonord*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 (mille/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 77/10/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.*"

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola